

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 aprile 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 42.

Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 43.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, (norme per la classificazione delle aziende ricettive). Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisicomotorie). Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 45.

Modifica all'art. 2, comma 7, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) e successive modificazioni. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 46.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 Pag. 8.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 47.

Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43, (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2006, n. 0383/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale». Approvazione. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 dicembre 2006, n. 0385/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti». Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2006, n. 0391/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2006, n. 0393/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 dicembre 2006, n. 0399/Pres.

Regolamento di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 1.

Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012). Pag. 15

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2006, n. 18.

Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche Pag. 16

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2006, n. 19.

Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2006, n. 20.

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2006, n. 21.

Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche Pag. 19

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2006, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 24.

Misure di razionalizzazione della spesa relativa al personale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni urgenti per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale Pag. 20

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 25.

Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 26.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 27.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 28.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007 Pag. 22

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2006, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6 di attuazione della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31, concernente l'istituzione del fascicolo del fabbricato Pag. 22

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2003, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni Pag. 22

REGOLAMENTO REGIONALE 26 aprile 2006, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali) Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 28 giugno 2006, n. 4.

Disciplina del processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione Pag. 25

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 2006, n. 5.

Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità Pag. 27

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 1.

Proroga dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale. Pag. 30

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 42.

Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine di favorire:

a) lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio ligure favorendo anche forme di cittadinanza attiva;

c) lo sviluppo economico del territorio favorendo la capacità di competitività del sistema dei soggetti economici regionali;

d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti del territorio ligure;

e) la promozione dell'impiego esteso ed integrato delle tecnologie innovative da parte dell'amministrazioni pubbliche liguri nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;

f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore ICT per il territorio regionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale ed in particolare del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché delle competenze dello Stato e del sistema delle autonomie, la presente legge:

a) individua gli obiettivi e le funzioni della Regione;

b) promuove lo sviluppo coordinato, omogeneo ed integrato sul territorio regionale di un sistema informativo e telematico che si fondi sulla cooperazione degli enti liguri;

c) determina le condizioni per lo sviluppo delle tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo della Società dell'Informazione;

d) definisce le modalità di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionale e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

Art. 2.

Ruolo della Regione

1. La Regione:

a) coordina i propri interventi con quelli della comunità europea, dello Stato delle altre regioni e degli enti locali liguri mediante la partecipazione ad appositi organismi sovranazionali, nazionali e locali e attua politiche di settore anche attraverso strumenti negoziali;

b) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le proprie attività istituzionali;

c) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della società dell'informazione e programma le risorse finanziarie anche attraverso l'utilizzo di fondi statali e comunitari;

d) coordina il sistema informativo regionale integrato (SIIR) di cui all'art. 3 ed il progetto istituzionale «Liguria in rete» di cui all'art. 6 per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni e dei dati per garantire lo sviluppo dei servizi per i cittadini e soggetti economici in una logica di unificazione dei punti di accesso ai servizi e di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica;

e) favorisce e coordina lo sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica sul territorio regionale anche attraverso la collaborazione tra gli enti ed in raccordo alle iniziative interregionali, nazionali e comunitarie e con l'obiettivo di evitare situazioni di divario tecnologico territoriale;

f) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT in Liguria e valuta i risultati raggiunti, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;

g) pianifica, regola e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti telematiche che costituiscono il SIIR anche definendo gli standard di riferimento;

h) favorisce la partecipazione e l'accesso ai sistemi informativi di tutti i soggetti interessati, nonché l'accessibilità e la disponibilità dei dati;

i) implementa infrastrutture telematiche dispiegate sul territorio, infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all'erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell'identità digitale, alla cooperazione applicativa ed all'interoperabilità, anche in una logica di condivisione delle infrastrutture tra enti liguri per il contenimento della spesa complessiva;

j) attua interventi di utilizzo coordinato e condiviso delle infrastrutture di cui alla lettera *i)* tra i soggetti appartenenti al SIIR di cui all'art. 3, in una logica di razionalizzazione e per il perseguimento degli obiettivi di incremento dell'efficienza e contenimento della spesa della pubblica amministrazione ligure.

Art. 3.

Istituzione del sistema informativo regionale integrato - SIIR

1. La Regione Liguria istituisce e coordina il sistema informativo regionale integrato (SIIR), mediante l'adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità.

2. Il SIIR si compone dei sistemi informativi, telematici e tecnologici, in particolare del complesso delle base dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei soggetti di cui al comma 3 ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.

3. Il SIIR è riferito alla Regione Liguria e ai seguenti soggetti appartenenti al sistema regionale:

a) Aziende sanitarie ed ospedaliere liguri;

b) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL);

c) Enti parco regionali;

d) Agenzia Liguria lavoro;

e) Istituto regionale per la floricoltura;

f) Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari (ARSSU);

g) Consorzio di bonifica del Canale Lunense;

h) Agenzia regionale per la promozione turistica «In Liguria»;

i) Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE).

Art. 4.

Componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR

1. Il SIIR di cui all'art. 3, si articola in particolare nelle seguenti componenti tecnologiche e funzionali:

a) la «Rete telematica regionale» per il sistema pubblico di connettività della Regione Liguria e dei soggetti del sistema regionale, aperta alla comunicazione con i soggetti esterni e dotata degli opportuni servizi infrastrutturali di sicurezza, autenticazione e autorizzazione, firma digitale e fruizione di cooperazione applicativa, delle infrastrutture tecnologiche di accesso ai servizi strutturate in sportelli territoriali e dei «call center» telefonici rivolti all'utenza diffusa o settoriale;

b) il «Portale web unificato regionale» per l'erogazione dei servizi per i cittadini ed i soggetti economici;

c) il «Sistema informativo territoriale regionale» condiviso e basato su tecnologie GIS (Geographical Information System), per uniformare e integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti, a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio; la Regione definisce e coordina la base dati territoriale unificata e il repertorio cartografico regionale che devono essere alimentati dai soggetti del sistema regionale che appartengono al SIIR e sono aperti agli altri soggetti;

d) i sistemi di autenticazione e certificazione dell'accesso ai servizi telematici basati anche su carta digitale ed i relativi sistemi di profilazione dell'utenza e degli operatori pubblici;

e) le «Infrastrutture condivise di calcolo» e le «Piattaforme tecnologiche condivise» idonee all'erogazione multicanale dei servizi telematici, e per la conduzione dei sistemi informatici degli enti del sistema regionale;

f) la «Anagrafe sanitaria regionale» e il «Sistema di governo della sanità» per la gestione uniforme e coordinata a livello regionale dell'anagrafe degli assistiti, della medicina di base e del monitoraggio della spesa sanitaria nonché i sistemi per la regolamentazione e la prenotazione di accesso ai servizi sanitari per i cittadini basata sulla multicanalità (CUP Liguria); l'anagrafe sanitaria regionale ricomprenderà, laddove possibile, anche l'anagrafe degli animali;

g) la piattaforma di e-learning per la formazione a distanza.

2. Le componenti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g), debbono essere utilizzate dai soggetti del SIIR in via esclusiva e sono aperte agli altri soggetti; la lettera b) è utilizzata obbligatoriamente dai soggetti del SIIR in via non esclusiva ed è aperta all'utilizzo da parte di altri soggetti.

3. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per l'utilizzo unitario e condiviso delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR nella logica dell'economicità di impianto e gestione delle stesse, evitando duplicazioni.

Art. 5.

Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri dei soggetti del sistema

1. Il SIIR, sulla base degli indirizzi e degli interventi previsti nel programma di cui all'art. 9, integra le specifiche componenti tecnologiche e funzionali dedicate all'informatizzazione interna degli enti appartenenti al SIIR ed, in particolare:

a) i sistemi gestionali relativi alle funzioni amministrative condivisibili tra soggetti pubblici relativi agli aspetti di gestione finanziaria e contabile, ai flussi documentali, alla protocollazione ed archiviazione, alla gestione del personale e del patrimonio, al monitoraggio dei procedimenti e della spesa, all'iter degli atti amministrativi interni e alla loro pubblicazione, all'esazione di tributi e partecipazioni finanziarie, ai sistemi di vendita e pagamento elettronico;

b) le procedure applicative relative all'erogazione di servizi propri degli enti stessi, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'art. 13;

c) le infrastrutture ed i dispositivi per l'ufficio digitale relativi alle dotazioni di informatica personale ed ai sistemi di posta elettronica, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'art. 13.

Art. 6.

Progetto istituzionale «Liguria in rete»

1. Il progetto istituzionale «Liguria in rete» si attua attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR; per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della società dell'informazione in Liguria tra cui l'utilizzo coordinato di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR di cui all'art. 4. Attraverso, la partecipazione al progetto istituzionale «Liguria in rete» i soggetti aderenti cooperano alla realizzazione e allo sviluppo del SIIR.

2. Fanno altresì parte del progetto istituzionale:

a) il centro regionale di competenza per l'e-Government e la società dell'informazione «CRC Liguria» come strumento di promozione, di assistenza tecnica, consulenza ai soggetti del sistema regionale e agli enti locali liguri e di osservatorio della diffusione della società dell'informazione;

b) il centro servizi territoriali «CST Liguria» quale strumento per l'erogazione dei servizi di e-Government sul territorio regionale.

Art. 7.

Iniziativa per il contenimento della spesa pubblica

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, la Regione svolge attività di coordinamento e integrazione tra gli enti appartenenti al SIIR nell'acquisizione dei servizi tecnologici erogati da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, incluso il sistema di trasporto della rete telematica regionale.

Art. 8.

Comitato di indirizzo del sistema informativo regionale integrato

1. Per lo svolgimento delle specifiche funzioni relative al SIIR, è istituito il «Comitato di indirizzo del sistema informativo regionale integrato» secondo i seguenti criteri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR:

a) significativa rappresentatività di tutti gli enti appartenenti al SIIR per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 4;

b) ampio potere decisionale sull'operatività degli enti appartenenti al SIIR;

c) competenza nelle materie oggetto di interventi sia di sviluppo sia gestionali nell'ambito del SIIR;

d) equilibrio nella rappresentanza degli enti appartenenti al SIIR e snellezza nell'operatività.

2. Il comitato di indirizzo del sistema informativo regionale integrato è composto da sette membri così individuati:

a) quattro membri di rappresentanza della Regione Liguria, tra cui:

1) l'assessore a cui fa capo la competenza del sistema informativo regionale con funzioni di coordinamento, l'assessore a cui fa capo la competenza della sanità regionale, l'assessore a cui fa capo la competenza dell'innovazione;

2) un componente dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale individuato dallo stesso;

b) tre membri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR individuati dalla giunta regionale tra cui:

1) uno scelto tra i direttori generali delle aziende sanitarie locali;

2) uno scelto tra i direttori generali delle aziende ospedaliere;

3) uno scelto tra i direttori generali dei seguenti soggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, enti parco regionali, Istituto regionale per la floricoltura, Consorzio di bonifica del Canale Lunense, singole ARTE, Agenzia Liguria lavoro, ARSSU, Agenzia «In Liguria».

3. Il comitato, di durata triennale, si riunisce con cadenza almeno semestrale ed opera a titolo gratuito.

4. Compiti del comitato sono:

a) la formulazione di proposte per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo del SIIR, compresi i criteri di riparto della spesa, per l'istruttoria di stesura del programma triennale di cui all'art. 9;

b) la concertazione degli interventi coordinati per l'utilizzo condiviso e il cofinanziamento, per le parti di propria pertinenza, delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR così come disposto dal programma triennale da prevedersi nei relativi incarichi di cui all'art. 10;

c) l'esame di tutti i fabbisogni di informatizzazione dei singoli enti, sotto il profilo della coerenza con il programma triennale e le direttive tecniche di cui all'art. 13, elaborando il piano delle attività da svolgere;

d) l'analisi dei dati di monitoraggio degli interventi di sviluppo effettuati.

5. La giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato.

Art. 9.

Linee di indirizzo e programmazione

1. La Regione adotta le linee di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo coordinato ed omogeneo sul territorio regionale della società dell'informazione, nonché per lo sviluppo del SIIR attraverso l'approvazione, a cadenza triennale, da parte del consiglio regionale, su proposta della giunta, del «Programma triennale di sviluppo della società dell'informazione».

2. Il programma triennale recepisce gli indirizzi regionali contenuti nella programmazione generale e di settore e viene adottato in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Il programma triennale di sviluppo della società dell'informazione riporta gli obiettivi strategici per il rafforzamento della società dell'informazione in Liguria e gli indirizzi programmatici di sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale «Liguria in rete» attraverso l'identificazione dell'architettura del sistema informativo e telematico regionale integrato, i contenuti e le linee di sviluppo delle aree di automazione ed i risultati attesi nel triennio unitamente all'analisi del monitoraggio dello sviluppo delle ICT nel triennio precedente.

Art. 10.

Sviluppo e conduzione del SIIR

1. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, apposita convenzione quadro da stipularsi con la società Datsiel sistemi e tecnologie di informatica S.p.a., istituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 17, (partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica), nella sua qualità di società partecipata e controllata dalla Regione. La convenzione quadro, della durata massima di nove anni, definisce, con riguardo agli aspetti generali di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del SIIR le condizioni e le modalità di attuazione delle attività da affidare, comprensive delle condizioni generali di fornitura a cui la Regione stessa e i soggetti appartenenti al SIIR, fanno riferimento.

3. La Regione Liguria ed i soggetti appartenenti al SIIR svolgono, in coerenza con il programma triennale, le attività di cui al comma 1 per il tramite della società Datsiel sulla base della convenzione quadro prevista al comma 2 e di specifici incarichi di cui ai commi 4, 6 e 7.

4. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo, conduzione e gestione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR la Regione approva specifici incarichi coerenti con il programma triennale di cui all'art. 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo e conduzione svolti dalla società Datsiel conformemente alla convenzione quadro stipulata.

5. La Regione potrà altresì, mediante appositi atti ricondotti alla convenzione quadro, incaricare la società Datsiel per la realizzazione di progetti specifici.

6. I soggetti appartenenti al SIIR approvano, previo esame del comitato di cui all'art. 8, gli specifici incarichi di pertinenza coerenti con il programma triennale di cui all'art. 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo, conduzione e gestione svolti dalla società Datsiel, in conformità alla convenzione quadro e relativi agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera a).

7. Gli incarichi dei soggetti appartenenti al SIIR contengono, in coerenza con il programma triennale di cui all'art. 9, anche gli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR, salvo diversa valutazione del comitato, di cui all'art. 8, relativa in particolare alla qualità o al costo del prodotto.

Art. 11.

Modalità operative

1. Per lo sviluppo e la conduzione del SIIR, la società Datsiel fornisce prestazioni di servizi, nonché approvvigionamento di beni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, improntando la propria azione ai seguenti criteri:

- a) favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori, che si basino anche sull'aggregazione ed omogeneizzazione della domanda;
- b) adottare criteri di progettazione, realizzazione e riuso da parte di altre amministrazioni delle soluzioni tecnologiche appositamente approntate;
- c) assicurare un elevato livello di qualità delle soluzioni informatiche e telematiche realizzate idoneo a soddisfare le esigenze tecnologiche e funzionali.

2. La società Datsiel, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, acquisisce i beni e i servizi informatici e telematici per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al SIIR, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.

3. La società Datsiel, sulla base delle esigenze comuni individuate negli incarichi di cui all'art. 10:

- a) realizza un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi uniformi al fine di ottenere economie di scala;
- b) promuove il ricorso a procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico.

Art. 12.

Modalità operative per l'area sanitaria e socio-sanitaria

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 11, comma 1 lettere b) e c) nell'ambito dell'area sanitaria e socio-sanitaria finalizzata alla ricerca nel settore dell'ICT in sanità la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'informatica, costituisce un «Centro di competenza per la ricerca e l'applicazione dell'ICT in sanità - (Connected health)» individuando le risorse tra le competenze tecnico-informatiche presenti nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere liguri.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 gli specifici interventi informatici, che verranno definiti nel programma triennale di sviluppo della società dell'informazione di cui all'art. 9, saranno affidati alla società Datsiel secondo le modalità ed i termini indicati dall'art. 10.

3. La società Datsiel, per la realizzazione di un sistema informativo sanitario e socio-sanitario omogeneo e uniforme su tutto il territorio ligure, come indicato al comma 1, sulla base delle disposizioni approvate dalla giunta regionale su proposta del comitato di indirizzo e nel rispetto delle direttive tecniche operative di cui all'art. 13, si avvarrà delle risorse e delle competenze del suddetto centro di competenza.

4. L'utilizzo da parte della società Datsiel delle competenze e delle risorse del suddetto centro di competenza dovrà essere coordinato da Regione Liguria in conformità a quanto disposto dall'art. 2, e potrà permettere di contenere la spesa potendo fruire di esperienze già maturate nella materia specifica.

Art. 13.

Direttive tecniche operative

1. La Regione Liguria emana specifiche direttive tecniche operative, conformi alla normativa vigente, in materia di standard e documentazione tecnica idonea ad assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa basata su tecnologie ICT tra gli enti ed i diversi soggetti, in particolare in materia di:

- a) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) caratteristiche strutturali dei servizi on line;
- c) cooperazione applicativa tra sistemi informativi e telematici;
- d) modalità di scambio e fruizione di dati trattati digitalmente e dei relativi flussi;
- e) modalità di condivisione per lo sviluppo e l'aggiornamento della base dati territoriale unificata e del repertorio cartografico regionale;

f) introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche all'interno della pubblica amministrazione regionale;
g) criteri e modalità di scambio e riuso delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. La Regione provvede agli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico regionale integrato nel SIIR con la dotazione delle necessarie disponibilità finanziarie su specifiche unità previsionali di base. Sono altresì utilizzate risorse finanziarie provenienti da normativa di settore regionale e nazionale, accordi istituzionali di programma, piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e fondi strutturali.

2. I soggetti del sistema regionale provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR. Partecipano, inoltre, per le parti di propria pertinenza, a quota parte della spesa per le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR individuate all'art. 4 sulla base del criterio di riparto di spesa definito nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 9 e adottato dai soggetti del sistema regionale nei relativi incarichi.

3. I soggetti non partecipanti al SIIR, coinvolti in progetti attuativi del progetto istituzionale «Liguria in rete», provvedono, con proprie risorse, agli oneri finanziari connessi alla partecipazione alle iniziative condivise.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale costituisce il comitato di cui all'art. 8.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 9, l'adeguamento del piano operativo triennale di informatizzazione 2006-2008, approvato con deliberazione del consiglio regionale 21 febbraio 2006, n. 5.

3. Nelle more dell'approvazione da parte del consiglio regionale, il programma triennale adottato dalla giunta regionale ai sensi del comma 2 costituisce riferimento per i successivi adempimenti della presente legge.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, l'adeguamento, alla luce delle disposizioni della presente legge, della vigente convenzione con la società Datsiel di cui alla deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2006, n. 575.

5. La convenzione tra Regione e società Datsiel approvata con deliberazione della giunta regionale n. 575/2006, come adeguata ai sensi del comma 4, costituisce la convenzione quadro di cui all'art. 10, comma 2.

6. Nelle more dell'approvazione dell'adeguamento di cui al comma 4, la vigente convenzione approvata con deliberazione della giunta regionale n. 575/2006 costituisce riferimento per la Regione e per i soggetti aderenti al SIIR per la stipula dei rispettivi incarichi.

7. Per l'anno 2007, la Regione approva gli specifici incarichi contenenti gli interventi e le azioni di sviluppo del SIIR per la Regione Liguria. Gli incarichi costituiscono, altresì, sede di raccordo e recepimento dei progetti in corso precedentemente definiti nella vigente convenzione come progetti annuali.

8. Fatti salvi i rapporti contrattuali in corso fino alla nomina ed all'entrata in funzione del comitato di cui all'art. 8, nonché all'approvazione del programma triennale di cui all'art. 9, le attività di cui all'art. 10, comma 1, sono svolte per il tramite della società Datsiel.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

nell'Area II - Programmazione comunitaria, statale e regionale;
nell'Area XVIII - Gestionale - alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo regionale policentrico»;

U.P.B. 18.204 «Spesa per il sistema informativo regionale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 22 agosto 1989, n. 30, (realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione) è abrogata.

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 dicembre 2006

BURLANDO

07R0035

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 43.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2006 è prorogato al 31 dicembre 2007.

2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 dicembre 2006

BURLANDO

07R0036

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 29

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, avvalendosi della consulenza del comitato di cui all'art. 5, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo prevalentemente non agonistico o con finalità d'impresa. In particolare sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione e propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;

b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;

c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.».

2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 6/2002 inserita la seguente:

«d-bis) Istruttori delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di promozione e propaganda sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, che venissero eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 31

1. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2002 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 376/2000, ai titolari dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 29 che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge n. 376/2000, si applica la sanzione amministrativa della revoca dell'autorizzazione da parte del comune che l'ha rilasciata.».

Art. 3.

Deroga in materia di direttore responsabile di impianto per l'esercizio di attività motorio-ricreative

1. Sono equiparati al direttore responsabile di cui all'art. 29 della legge regionale n. 6/2002 i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscano, a qualunque titolo, impianti soggetti ad autorizzazione e che superino, con esito positivo, appositi corsi, istituiti ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale n. 6/2002

2. Negli impianti soggetti ad autorizzazione già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere l'attività i direttori operanti alla stessa data, fino al completamento dei corsi di cui al comma 1.

Art. 4.

Proroga del termine di cui all'art. 30, comma 1 della legge regionale n. 6/2002

1. Il termine previsto al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 6/2002, già prorogato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2005) al 31 dicembre 2006, è prorogabile, a richiesta degli interessati, per un periodo non superiore ad un anno a decorrere da tale data.

2. La proroga deve essere richiesta dall'interessato, entro il 31 dicembre 2006, al comune competente a rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 29 della legge regionale n. 6/2002 e può essere concessa una sola volta.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 dicembre 2006

BURLANDO

07R0037

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 45.

Modifica all'art. 2, comma 7, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2, comma 7

1. Nell'art. 2, comma 7, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) il termine «31 dicembre 2006» è costituito dal seguente: «31 ottobre 2007».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2006

BURLANDO

07R0038

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 46.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino alla approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007, e comunque non oltre il 30 aprile 2007, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2007, secondo gli annessi stati di previsione dell'entrata e della spesa.

2. In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio è effettuata nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2006

BURLANDO

07R0039

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 47.

Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43, (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 43, norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Fondo per l'acquisto e l'infrastrutturazione di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi*). — 1. Al fine di favorire la realizzazione di aree attrezzate per l'insediamento dei soggetti di cui all'art. 5, la Regione istituisce un fondo diretto all'acquisto di aree o fabbricati e all'eventuale ristrutturazione di fabbricati dismessi.

2. Negli interventi di cui al comma 1 sono altresì comprese opere di infrastrutturazione, di bonifica o messa in sicurezza di tali immobili.

3. Il fondo viene costituito presso F.I.L.S.E. S.p.a., per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1, con deliberazione della giunta regionale che definisce, in particolare:

- a) le modalità di finanziamento del fondo stesso e del suo rientro nel bilancio regionale;
- b) le priorità degli interventi;
- c) le modalità e i criteri per la partecipazione di F.I.L.S.E. S.p.a. alle società di cui al comma 6, nonché i criteri di valutazione del valore delle azioni da acquisire e da cedere a fronte dell'avvenuta effettuazione degli interventi;
- d) la percentuale massima del fondo da destinare al capitale delle società di cui al comma 6.

4. I rapporti tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.a. inerenti la gestione del fondo sono disciplinati da convenzione approvata dalla giunta regionale, che definisce tra l'altro le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati da F.I.L.S.E. S.p.a. anche in nome e per conto della Regione.

6. Ad eccezione delle opere di urbanizzazione da trasferire ai comuni, la proprietà degli immobili o delle altre opere realizzate può essere trasferita a prezzi di mercato ai soggetti indicati nell'art. 5 o a primarie società di leasing che sono vincolate a concedere in locazione finanziaria gli immobili e le opere ai soggetti stessi. I corrispettivi delle vendite vanno a reintegro del fondo per successivi impieghi.

7. Il fondo può essere inoltre utilizzato per la partecipazione della F.I.L.S.E. S.p.a. al capitale di società aventi come scopo l'approntamento di siti da destinare ad attività produttive. Ad avvenuta effettuazione degli interventi, a fronte della liquidazione della società o della cessione delle azioni, deve essere garantito a F.I.L.S.E. S.p.a., attraverso appositi strumenti negoziali, il corrispondente valore. Lo stesso va a reintegro del fondo per successivi impieghi.»

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 43/1994 è abrogato.

Art. 3.

Modifica dell'art. 15

1. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 43/1994 la parola «6,» è soppressa.

Art. 4.

Norma transitoria

1. La giunta regionale approva la deliberazione di cui all'art. 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale all'Area XIV - Industria e piccola e media impresa: U.P.B. 14.101 «Spese connesse allo sviluppo dell'industria e delle piccole e medie imprese» e U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese».

2. Per l'anno finanziario 2006 si provvede mediante le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata:

aumento di € 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.3.3 «Recuperi e rimborsi di natura diversa»;

Stato di previsione della spesa:

iscrizione di € 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese».

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2006

BURLANDO

07R0040

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2006, n. 0383/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale), il cui art. 1 dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia disciplinata da apposito regolamento, formulato in modo da dare attuazione ai principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 nonché ai principi enunciati dal comma 2 dell'art. 1 della stessa legge regionale n. 12/2000;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. che ha approvato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres. che ha modificato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), il cui art. 16 modifica alcuni dei principi enunciati dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000;

Ritenuto, conseguentemente, di adeguare alle modifiche dettate dal legislatore regionale il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con il decreto n. 0436/Pres./2000, come modificato dal decreto n. 0147/Pres./2004;

Vista la deliberazione giuntale n. 2486 del 20 ottobre 2006, con la quale sono state approvate, in via preliminare, le «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con il decreto n. 0436/Pres./2000, come modificato dal decreto n. 0147/Pres./2004», necessarie per dare attuazione alla legge regionale n. 17/2006;

Sentita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2000, la IV Commissione del consiglio regionale che, nella seduta del 14 novembre 2006, ha esaminato le modifiche al regolamento, approvate in via preliminare con la citata deliberazione giuntale, esprimendo parere favorevole;

Visto l'estratto del processo verbale del Consiglio delle autonomie locali n. 39 del 20 novembre 2006, dal quale risulta che il Consiglio, richiesto di esprimere il parere di cui all'art. 34, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 1/2006 sulle modifiche al regolamento, approvate in via preliminare con la deliberazione giuntale medesima, non ha espresso il parere di competenza a causa del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, prescritta dall'art. 36, comma 6, della legge regionale n. 1/2006;

Visto l'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 1/2006 che assegna al Consiglio delle autonomie locali il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta per esprimere il parere di competenza, precisando che, decorso il termine stabilito, si prescinde dal parere;

Ritenuto di approvare le «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con il decreto n. 0436/Pres./2000, come modificato dal decreto n. 0147/Pres./2004», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3010 del 7 dicembre 2006;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ILLY

Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e succ. mod., è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Raccolta dei funghi*). — 1. La raccolta dei funghi è consentita, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, a persone maggiorenni in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e succ. mod., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «della durata massima di due mesi» sono sostituite dalle parole «di durata non superiore a quindici giorni e non rinnovabili»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine le comunità montane e i comuni montani, congiuntamente, stabiliscono annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare.»;

c) al comma 3, le parole «, mensili o bimestrali.» è sostituita dalle parole «o quindicinali.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e succ. mod., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «recintarli o» sono soppresse;

b) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati.

Art. 4.

Modifica dell'art. 5 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e succ. mod., è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Autorizzazione alla raccolta). — 1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta sono presentate in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno alla provincia di appartenenza, o presso qualsiasi comunità montana della regione.

2. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata:

a) a chi ha superato, presso l'Ente al quale ha presentato la domanda, un colloquio sulle seguenti materie:

- 1) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, di cui all'elenco, allegato VII al presente regolamento;
- 2) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
- 3) normativa in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
- 4) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

b) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686.

c) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana che subordina il rilascio dell'autorizzazione al previo accertamento, in capo al richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla normativa vigente nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Lo schema dei contenuti e delle modalità di svolgimento del colloquio previsto dalla lettera a) del comma 2 è recato dall'allegato VIII al presente regolamento.

4. Ai fini del comma 2, lettera a), gli Enti competenti istituiscono una Commissione d'esame e promuovono annualmente, anche in sede decentrata, corsi a frequenza facoltativa per la preparazione al colloquio; a tal fine possono avvalersi delle Associazioni micologiche e naturalistiche.

5. La Commissione d'esame è composta da un rappresentante dell'ente, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e da un esperto individuato tra rose di nominativi segnalate dalle principali associazioni micologiche. Funge da segretario un dipendente dell'ente.

6. L'autorizzazione alla raccolta ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale, subordinatamente al versamento cumulativo del corrispettivo annuale previsto per ciascuna comunità montana e per il restante territorio regionale; diversamente, consente la raccolta dei funghi limitatamente alla zona del territorio regionale a favore della quale è stato versato il corrispettivo annuale.

7. Il versamento del corrispettivo annuale consente l'esercizio della raccolta nel territorio cui è riferito sino al 31 dicembre. La ricevuta del versamento è esibita dal possessore dell'autorizzazione, a richiesta degli organi di vigilanza.

8. Gli importi del corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta nei territori di ciascuna comunità montana e nel restante territorio regionale sono determinati, in modo differenziato per residenti in Regione e non residenti, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di risorse forestali e naturali, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Il versamento del corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta è eseguito:

a) a favore della provincia o della comunità montana che ha rilasciato l'autorizzazione, nel caso di primo rilascio; tali enti stabiliscono le modalità di versamento;

b) a favore di una o più comunità montane, nel cui territorio il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta, con le modalità di versamento dalle stesse stabilite;

c) a favore della Regione, nel caso in cui il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta al di fuori del territorio delle comunità montane, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

10. Le comunità montane possono stabilire, entro il 31 marzo di ogni anno, di ridurre sino al 100 per cento il corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta a favore dei residenti nei comuni del proprio territorio.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e succ. mod., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «un elenco di» è aggiunta la parola «dieci»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I possessori delle autorizzazioni speciali esercitano la raccolta nei limiti stabiliti dal presente articolo, a prescindere dal possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5 o del permesso temporaneo di cui all'art. 3.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e succ. mod., sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera j) della legge regionale n. 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali). In tali siti i possessori delle autorizzazioni speciali, di cui al comma 1 dell'art. 7, possono chiedere alla Regione apposita deroga, presentando domanda in carta legale che indichi i luoghi, lo scopo, i tempi e le quantità di raccolta. L'ottenimento della deroga non esonera dall'osservanza di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7;

b) al comma 4 le parole «, l'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali» sono sostituite dalle parole «la Regione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione può individuare ulteriori divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 1, comma 2, lettera l) della legge regionale n. 12/2000.».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 10 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e succ. mod., è abrogato.

Art. 8.

Modifica all'art. 11 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e succ. mod., le parole «lettera m)» sono sostituite dalle parole «lettera j)».

Art. 9.

Integrazione dell'art. 14 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. Al comma 1 dell'art. 14, dopo la parola «tabella» sono aggiunte le seguenti parole «, nonché l'allegato VII, recante l'elenco delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi e l'allegato VIII, recante lo schema dei contenuti e delle modalità per lo svolgimento del colloquio.».

Art. 10.

Modifica dell'art. 15 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e succ. mod., è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *Destinazione dei corrispettivi per l'esercizio della raccolta e per il rilascio dei permessi temporanei*. — 1. Il corrispettivo per il rilascio dei permessi temporanei è introitato da ciascuno degli enti che li hanno rilasciati.

2. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione per l'esercizio della raccolta nel territorio delle comunità montane, è introitato dalle comunità montane nel cui territorio il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta.

3. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle comunità montane è introitato, nel caso di primo rilascio, dalla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione e, nel caso di versamento per gli anni successivi al primo, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ne devolve il ricavato ai comuni esterni al territorio delle comunità montane, secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.».

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2006, n. 0385/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 concernente interventi in materia di professioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 1, il quale prevede che l'Amministrazione regionale promuova e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge citata che prevede che siano stabilite le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'art. 6, comma 1;

Visto il «Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti», approvato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di modificare ulteriormente il regolamento in parola, recependo i suggerimenti forniti dai componenti della Consulta regionale delle professioni nella riunione del 13 luglio 2006;

Atteso che tali modifiche riguardano, in particolare, l'adozione della procedura a sportello per la presentazione dei progetti annuali di aggiornamento professionale e l'individuazione di un nuovo termine entro il quale le iniziative di aggiornamento devono concludersi;

Preso atto che la competente Commissione consiliare, nella seduta del 28 novembre 2006, ha espresso parere favorevole a maggioranza alle modifiche apportate al regolamento sopra richiamato;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3006 di data 7 dicembre 2006;

Decreta:

È approvato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni); come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti», emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 dicembre 2006

ILLY

Modifiche al Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 0168/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 4

del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2 005

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005, come modificato dal decreto del Presidente della Regione 080/Pres/2006 le parole «Entro il 31 marzo» sono sostituite con le seguenti: «Dal 1° gennaio al 30 giugno».

Art. 2.

Modifica all'art. 5

del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 080/Pres/2006 dopo la parola «relatori» la parola «esterni» è soppressa.

Art. 3.

Modifica all'art. 8

del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005

1. Al comma 1-bis dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres./2005, come modificato dal decreto del Presidente della Regione 080/Pres/2006 le parole «30 settembre» sono sostituite dalle parole: «30 giugno».

Art. 4.

Modifica all'art. 11

del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005, come modificato dal decreto del Presidente della Regione 080/Pres/2006 le parole «sei mesi dalla data di concessione» sono sostituite dalle parole: «il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione».

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0730

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2006, n. **0391/Pres.**

Regolamento di modifica al regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visti, in particolare, gli articoli 25 e 38 della citata legge regionale e l'art. 17, comma 2, lettera d) della legge regionale medesima, che prevede l'adozione da parte della giunta regionale di direttive generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

Visto altresì il successivo art. 29 che stabilisce i requisiti e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres., «Regolamento disciplinante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2003, n. 0359/Pres.;

Rilevato che si rende necessaria una integrazione al regolamento di che trattasi, che consenta di salvaguardare il primario interesse pubblico del mantenimento di una corretta gestione faunistica scongiurando ogni aggravamento della pressione venatoria nelle Riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia nelle ipotesi in cui il territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici, assegnato alle medesime, venga a ridursi in misura significativa in conseguenza dell'istituzione di aree naturali protette;

Ritenuto di emanare a tal fine un apposito regolamento contenente le citate modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2940 di data 1° settembre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000 n. 030/Pres. così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2003, n. 0359/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30), così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2003, n. 0359/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° febbraio 2000, n. 030/Pres., è aggiunto il seguente:

«3-bis. Se il territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici assegnato ad una riserva di caccia si riduce in misura superiore al 5 per cento per effetto dell'istituzione di aree naturali protette, oasi e zone di ripopolamento e cattura, sono consentite assegnazioni di cacciatori nella medesima Riserva di caccia entro il numero massimo dei cacciatori assegnabili ottenuto dall'applicazione dell'indice medio di densità venatoria sulla ridotta superficie agro-silvo-pastorale».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto del Presidente della giunta regionale 030/Pres/2000, come introdotte dall'art. 1, comma 1 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2006, n. 0393/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», che individua gli interventi a sostegno alle locazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni»;

Attesa la necessità di apportare modifiche formali e sostanziali al Regolamento di cui trattasi finalizzate alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione, nonché volte a rendere più agevole l'interpretazione del dato testuale;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche apportate al testo del Regolamento sopra citato;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2992 del 7 dicembre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di modifica al regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni», approvato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., nel testo unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3
del decreto del Presidente della Regione n. 0149/2005*

1. Al comma 1, lettera a), dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, le parole: «non superiore a 11.000,00 euro», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 11.150,00 euro».

2. Al comma 1, lettera b), dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., le parole: «non superiore a 16.000,00 euro», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 16.420,00 euro».

3. La lettera c) del comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., è sostituita dalla seguente:

«l'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle lettere a) e b) non deve superare l'importo di 31.130,00 euro»;

Art. 2.

*Modifiche all'art. 4
del decreto del Presidente della Regione n. 0149/2005*

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0149/2005 è sostituita dalla seguente:

«e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non superiore a 4.100,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00 euro se composte da due o più soggetti»;

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/2005 è sostituita dalla seguente:

«f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare»;

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5
del decreto del Presidente della Regione n. 0149/2005*

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/2005 è sostituito dal seguente:

«Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della legge 431/1998 il conduttore deve possedere, al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti soggettivi».

2. Il secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/2005 è sostituito dai seguenti:

«Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6
del decreto del Presidente della Regione n. 0149/2005*

1. L'alinea del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 149/2005 è sostituito dal seguente:

«La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente deve pervenire alla Regione entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena l'esclusione del comune dalla ripartizione dei fondi disponibili, unitamente alla seguente documentazione».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: **ILLY**

07R0148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 dicembre 2006, n. 0399/Pres.

Regolamento di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 avente per oggetto «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;

Visto l'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 che autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di introdurre nell'ordinamento regionale un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli in forma esclusivamente informatizzata, a disciplinare con regolamento le relative modalità attuative, anche in deroga alla vigente normativa contabile;

Premesso che il Piano strategico regionale 2005-2008 ha previsto, per quanto attiene all'azione di ristrutturazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, anche un progetto di revisione del sistema informatico di contabilità;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3380 del 23 dicembre 2005 con la quale la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie è stata autorizzata ad adottare tutti gli atti di natura amministrativa e contabile necessari alla fase operativa propedeutica all'introduzione del mandato informatico;

Considerato che dal 1° gennaio 2006 è operativa la nuova procedura informatica regionale per il colloquio con la procedura standard di Tesoreria dell'Unicredit Banca S.p.a.;

Atteso che nel corso dell'anno 2006 sono state analizzate le procedure informatiche di spesa al fine di apportare le modifiche necessarie all'introduzione del mandato informatico a decorrere dal 1° gennaio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 avente per oggetto le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione e la validazione anche temporale, dei documenti informatici»;

Vista la deliberazione CNIPA di data 19 febbraio 2004 che detta le «Regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000»;

Vista la direttiva 1999/193/CE del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che ha istituito il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 che ha dettato disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 82/2005;

Viste le linee guida per il Sistema informatico dei pagamenti dettate dal Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), reperibili sul sito Internet del CNIPA all'indirizzo www.cnipa.gov.it;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione centrale risorse economiche e finanziarie e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 dicembre 2006, n. 3078;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 dicembre 2006

ILLY

Regolamento di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.

2. Ai fini del presente regolamento i titoli di spesa di cui al comma 1 sono:

a) ordini di pagare emessi dai direttori di servizio ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere d) ed ti del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), definitivamente convalidati dalla direzione centrale risorse economiche e finanziarie;

b) ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa emessi, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, dai direttori di servizio della direzione centrale risorse economiche e finanziarie proposti all'esercizio di controllo interno di ragioneria, quali ordinativi secondari della spesa;

c) ordinativi secondari e buoni di prelevamento emessi dai funzionari delegati dell'Amministrazione regionale.

3. Le transazioni a sistema dei titoli di cui al comma 2, lettere a) e b), sono effettuate dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, ferma restando la responsabilità del dirigente competente alla spesa.

4. Le transazioni a sistema dei titoli di cui al comma 2, lettera c) sono effettuate dal funzionario delegato.

5. Le transazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati.

6. Il mandato informatico, che tiene luogo dei titoli di spesa cartacei, è costituito dagli stessi elementi, con esclusione degli importi in lettere, ed è integrato con gli elementi richiesti dagli standard dei mandati informatici in conformità alle linee guida dettate dal Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) reperibili sul sito Internet del CNIPA all'indirizzo www.cnipa.gov.it.

7. I mandati informatici non hanno corso se non recano la firma del dirigente della direzione centrale risorse economiche e finanziarie preposto al controllo interno o del funzionario delegato all'uopo designato.

Art. 2.

Firma digitale

1. Con le transazioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, i titoli di spesa sono inseriti in un sistema informatico, detto «sistema di firma», ai fini della sottoscrizione con firma digitale.

2. Con l'apposizione di un'unica firma digitale può essere sottoscritto un singolo mandato informatico oppure un gruppo di mandati informatici opportunamente selezionati. In ogni caso il sistema di firma rappresenta gli elementi di ciascun mandato cui la firma si riferisce.

3. A seguito della sottoscrizione con firma digitale il mandato informatico è reso disponibile automaticamente e immediatamente per il sistema informativo del Tesoriere regionale.

4. Il colloquio tra la Regione e il Tesoriere regionale avviene unicamente tramite scambio di messaggi codificati e firmati.

Art. 3.

Annullamento del mandato informatico

1. Il mandato informatico già sottoscritto con firma digitale può essere annullato fino al momento in cui il Tesoriere regionale non provvede al relativo pagamento.

2. Se si deve procedere all'annullamento del mandato, il firmatario del mandato trasmette per via telematica al tesoriere il blocco del mandato, con l'indicazione di tutti gli elementi contenuti nello stesso.

3. Il tesoriere, qualora non abbia già provveduto al pagamento, autorizza l'annullamento del mandato con la restituzione di evidenza informatica.

4. Qualora il titolo sia già stato pagato, l'evidenza informatica contiene il diniego all'annullamento del mandato.

5. L'annullamento del mandato nelle scritture contabili dell'Amministrazione regionale può avvenire soltanto con il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che lo hanno convalidato.

Art. 4.

Mandati informatici relativi alla corresponsione di emolumenti al personale ed agli Amministratori regionali

1. I mandati informatici che riguardano la corresponsione degli emolumenti al personale regionale in servizio e in quiescenza, nonché al Presidente della Regione ed agli assessori regionali sono emessi cumulativamente per capitoli di spesa del documento tecnico di specificazione allegato al bilancio e riportano il totale degli importi lordi, degli importi netti e delle ritenute applicate.

2. Il soggetto titolare ad emettere i titoli di spesa di cui all'art. 1, comma 3, trasmette al Tesoriere regionale in forma cartacea o informatica l'elenco dei beneficiari distinto per ciascun titolo di spesa e con riferimento ai singoli capitoli di spesa.

Art. 5.

Clausola di salvaguardia

1. In caso di malfunzionamento del sistema di colloquio tra la Regione e il Tesoriere regionale, per i soli pagamenti indifferibili ed urgenti il dirigente della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie competente o il funzionario delegato trasmettono al Tesoriere regionale copia cartacea dei titoli di spesa di cui all'art. 1, comma 2, debitamente firmati con firma autografa ed accompagnati da una richiesta scritta di effettuazione del pagamento del titolo di spesa.

2. Il Tesoriere regionale è tenuto ad anticipare i pagamenti di cui al comma 1.

3. Dopo il ripristino del collegamento tra i sistemi, il titolo di spesa sarà inserito nel sistema «di firma ai fini dell'apposizione della firma digitale del dirigente competente o del funzionario delegato.

Art. 6.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Gli adempimenti del Tesoriere regionale derivanti dall'introduzione del mandato informatico sono regolati con atto aggiuntivo alla Convenzione di tesoreria n. 92497 stipulata tra la Regione e UniCredit Banca S.p.a. in data 27 dicembre 2002 e approvata con decreto 1868/FIN.PATR: del 27 dicembre 2002.

Art. 8.

A p p l i c a z i o n e

1. Il presente regolamento si applica ai pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

00R0131

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 1.

Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 9 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)

1. È approvato il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) costituito dai seguenti documenti:

- a) regolamento di attuazione (allegato A);
- b) tavola n. 1 contenente la cartografia che individua la conterminazione: della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, degli ambiti territoriali di caccia, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, dei valichi, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali (allegato B);
- c) quadro riepilogativo regionale (allegato C);
- d) quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza (allegato D);
- e) misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 (allegato E) approvate con decreto della giunta provinciale n. 2371 del 27 luglio 2006.

Art. 2.

Validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)

1. Il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con la presente legge ha validità quinquennale dalla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)».

Art. 3.

Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)»

1. La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 «Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)»», è rideterminata al 31 gennaio 2007.

Art. 4.

Competenze della giunta regionale

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al piano faunistico venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo, ivi compresi gli aggiornamenti alle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza di cui all'allegato D.

2. La giunta regionale entro l'inizio della stagione venatoria 2007-2008, sentite le province e la competente commissione consiliare, procede all'incremento del territorio regionale destinato a oasi o zone di ripopolamento e cattura (ZRC) di almeno 2.500 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (TASP), proporzionalmente distribuito fra le province.

3. La giunta regionale procede all'aggiornamento annuale dei dati contenuti nel quadro riepilogativo di cui all'allegato C del piano faunistico venatorio regionale, al fine del monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

4. La giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, è autorizzata ad apportare gli eventuali aggiornamenti alle misure di conservazione di cui all'allegato E.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)», assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi statutari.

2. L'insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario straordinario.

3. Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996, possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all'allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell'allegato B della legge regionale n. 50/1993, i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all'allegato A.

4. La destinazione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la legge regionale n. 17/1996 continua sino all'istituzione delle nuove zone. Le province, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 50/1993, devono istituire le nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni dileggi regionali:

a) l'art. 61 «Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)» della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

b) l'art. 47 «Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)» della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2;

c) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 «Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)»;

d) la legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)»;

e) la legge regionale 26 marzo 2004, n. 6 «Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)»;

f) la legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 «Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)»;

g) la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 «Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)»;

h) la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 «Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)»;

i) l'art. 30 «Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) e successive modificazioni»», della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia»;

l) la legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 «Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria».

2. A decorrere dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge, è abrogata la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)», così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1998, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17. Piano faunistico-venatorio regionale» e dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 43 «Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive integrazioni».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 5 gennaio 2007

GALAN

07R0142

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2006, n. 18.

Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 34 del 9 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

1. Al comma 1, lettera c), dell'art. 51 della legge regionale n. 14/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b)».

2. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

«2. È, altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991 per:

1) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;

2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;

3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

b) il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/1977/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. In relazione a quanto previsto all'art. 1, restano comunque valide le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili rilasciate dalle province, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 51, comma 1, lettera c), nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/2003 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 novembre 2006

MARRAZZO

07R0092

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2006, n. 19.

Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 34 del 9 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Sono denominati «grandi itinerari, culturali europei» e «itinerari culturali europei» gli itinerari di valore storico, religioso, culturale riconosciuti e definiti dal Consiglio d'Europa.

2. La presente legge disciplina le attività promozionali e di valorizzazione riguardanti l'insieme delle strade, dei percorsi, degli itinerari, dei cammini storici e delle rotte mediterranee che siano iscritte geograficamente nel tratto regionale degli «itinerari culturali europei» riconosciuti formalmente dal Consiglio d'Europa.

3. Ai fini della presente legge si denomina «via Francigena», riconosciuta dal Consiglio d'Europa quale itinerario culturale europeo, il fascio di strade e la grande direttrice viaria che dall'alto medioevo costituì il principale collegamento tra il nord-Europa e la Terra Santa. Il percorso della via Francigena interessa il territorio laziale in tutta la sua interezza, rilevato nella grande direttrice viaria nel tracciato delle strade statali, Cassia a nord di Roma e Appia-Appia Traianea a sud di Roma. Le varianti storiche al percorso principale e i tracciati viari di confluenza dal mare e dalle regioni limitrofe saranno oggetto di censimento, indagine storica e mappatura anche mediante progetti svolti all'interno della cooperazione transnazionale.

Art. 2.

Finalità e obiettivi

1. Allo scopo di valorizzare la via Francigena e gli altri percorsi culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Lazio riconosce meritevoli di finanziamento i seguenti interventi:

a) la manutenzione dei percorsi degli antichi tracciati ai fini del pubblico utilizzo, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e segnaletica, nell'ottica della valorizzazione culturale, turistica e ambientale dei tracciati stessi e dei luoghi siti lungo il loro percorso originario o ad esso adiacenti;

b) la promozione di manifestazioni culturali e le attività di comunicazione ad esse relative finalizzate alla conoscenza e alla salvaguardia degli itinerari culturali europei presenti nella Regione Lazio;

c) le attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni di altri Paesi europei, volte alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza degli itinerari storici europei presenti nella Regione Lazio e alla promozione dell'identità culturale europea;

d) le attività di informazione, comunicazione e produzione di materiale cinematografico, fotografico e multimediale nonché la promozione del prodotto culturale, turistico e ambientale rappresentato dagli itinerari culturali europei presenti nella Regione Lazio.

Art. 3.

Soggetti destinatari dei finanziamenti

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente un progetto unitario di interventi proposto dalla direzione regionale ai beni e alle attività culturali sulla base di una ricognizione sul territorio delle attività compatibili con le finalità della presente legge.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da comuni, province, istituti scolastici, università, altre pubbliche istituzioni e enti ecclesiastici e privati presenti sul territorio laziale ed a cofinanziamento progetti sottoposti all'approvazione della Commissione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 novembre 2006

MARRAZZO

07R0093

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2006, n. 20.

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 34 del 9 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione con la presente legge, in armonia con le disposizioni di cui al capo III della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di potenziare il sistema di protezione sociale di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, mediante una maggiore e più efficace tutela delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3.

Art. 2.

Destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo

1. Per le finalità di cui alla presente legge, si considera non autosufficiente la persona anziana, il disabile o qualsiasi altro soggetto che, anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo, è effettuata dalle strutture territoriali competenti, sulla base dei criteri e secondo le modalità previsti per le valutazioni finalizzate all'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare e alle residenze sanitarie assistenziali

Art. 3.

Interventi e servizi finanziati con il fondo

1. Sono finanziati con le risorse del fondo:

a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;

b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non autosufficiente;

c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;

d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;

e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;

f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell'operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare;

g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente.

Art. 4.

Indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, in coerenza con gli obiettivi del proprio piano socio-assistenziale, stabilisce con apposita deliberazione adottata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di servizi sociali:

a) le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate in relazione ai differenti livelli di disabilità;

b) i criteri e le modalità per regolamentare l'accesso alle misure assistenziali, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell'assistito;

c) gli obiettivi e le priorità d'intervento;

d) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo, sulla base di quote capitarie ponderate tra gli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/1996;

e) le linee guida per la formulazione dei piani distrettuali di cui all'art. 5 e per la relativa attuazione;

f) le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del Fondo, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36.

Art. 5.

Piano distrettuale per la non autosufficienza

1. Gli interventi ed i servizi di cui all'art. 3 sono inseriti in un documento denominato «piano distrettuale per la non autosufficienza», adottato, in conformità agli indirizzi della Regione, dai comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/1996 e dal comune di Roma con le stesse modalità seguite per l'adozione dei piani di zona distrettuali di cui all'art. 51 della medesima legge regionale, coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali, la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale n. 36/2003, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000.

2. Il piano di cui al comma 1 individua:

a) gli interventi e i servizi da realizzare;

b) le modalità organizzative e le risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli interventi e dei servizi;

c) le forme di concertazione e di raccordo con le aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti pubblici e privati.

3. I comuni capofila degli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 38/1996 e il comune di Roma, presentano, entro il 15 novembre dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, all'Assessorato competente della Regione Lazio una rendicontazione sui servizi e gli interventi finanziati con le risorse del fondo, pena la mancata erogazione del fondo nell'anno successivo.

Art. 6.

Piano di intervento personalizzato

1. Il servizio sociale del comune di residenza, in relazione alle particolari esigenze dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, predispone, in collaborazione con il medico di base e con le strutture che effettuano le valutazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo nonché con il coinvolgimento dell'assistito e dei suoi familiari, un piano di intervento personalizzato nel quale sono individuati:

a) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, nonché la loro cadenza e durata;

b) le figure professionali da impegnare con particolare rispetto per la volontà del soggetto e dei suoi familiari;

c) il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2006 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel seguente modo:

a) in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 mediante utilizzazione delle dotazioni finanziarie di cui al capitolo di spesa n. H41550 e di cui al capitolo 127501, lettera e) dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale;

b) in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2006 si provvede mediante utilizzazione della dotazione finanziaria di cui al capitolo di spesa n. H41550 e della somma di 4 milioni di euro proveniente dalla riduzione dello stanziamento di cui all'UPB 125.

3. Il capitolo di spesa n. H41550 denominato «Fondo sociosanitario regionale per la non autosufficienza» assume la seguente nuova denominazione: «Fondo regionale per la non autosufficienza».

4. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il progressivo afflusso al fondo di ulteriori risorse costituite da:

a) risorse statali finalizzate;

b) risorse di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 8.

Abrogazione

1. L'art. 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004) è abrogato.

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 4 comma 1, gli interventi ed i servizi di cui alla presente legge sono attuati secondo le modalità ed i criteri definiti dalla deliberazione adottata ai sensi dell'art. 55, comma 3, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 novembre 2006

MARRAZZO

07R0094

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2006, n. 21.

Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 10 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 34 del 9 dicembre 2006).

(Omissis).

07R0095

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 10 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 34 del 9 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'accesso al fondo transitorio nazionale

1. Ai fini dell'accesso al fondo transitorio 2007-2009 di cui punto 3 lettera B del «Patto per la salute» approvato dalla conferenza Stato-regioni del 28 settembre 2006, per i periodi di imposta 2007-2008 e 2009, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è aumentata di un punto percentuale ai sensi dell'art. 16, comma 3,

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e in conformità all'art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'importo dell'IRAP è calcolato maggiorando di un punto percentuale la relativa aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nella Regione ai sensi della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e successive modificazioni, fatti salvi, comunque, i regimi di esenzione esistenti.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 2006

MARRAZZO

07R0096

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2006, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 10 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 34 del 9 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Nelle more della revisione organica della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono apportate alla suddetta legge regionale specifiche modifiche per l'adeguamento dell'assetto organizzativo delle funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati alle nuove procedure previste dal decreto stesso.

Art. 2.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 27/1998

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

«e) le funzioni amministrative di cui all'art. 17, comma 2, nel caso di bonifica di sito contaminato compreso nel territorio di più comuni;».

Art. 3

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 27/1998

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 27/1998, le parole da: «ed il controllo e la verifica» fino a: «decreto legislativo n. 22/1997.» sono sostituite dalle seguenti: «il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, ivi compresa l'adozione delle ordinanze di cui all'art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le violazioni delle relative disposizioni.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998

1. All'art. 6 della legge regionale n. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
- b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente: «c-bis) le funzioni amministrative di cui all'art. 17, comma 2, concernenti la bonifica dei siti contaminati ricadenti nel proprio territorio.»;
- c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

3-ter. Il provvedimento di cui al comma 3-bis è rilasciato ai dipendenti che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l'esame conclusivo di un idoneo corso di formazione.

3-quater. I verbali redatti dai dipendenti di cui al comma 3-bis hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 27/1998

1. L'art. 17 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati*). —

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati si applicano le norme previste dal titolo V, della parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Le funzioni amministrative concernenti la convocazione delle conferenze di servizi e l'autorizzazione del piano di caratterizzazione di cui all'art. 242, commi 3, 4 e 13 del decreto legislativo n. 152/2006, l'approvazione del piano di monitoraggio e del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché l'approvazione del progetto di bonifica di cui all'allegato 4 alla parte IV del citato decreto, sono delegate ai comuni, con esclusione di quelle relative alla bonifica di siti compresi nel territorio di più comuni, riservate alla Regione.

3. Alle conferenze di servizi di cui al comma 2 partecipano, oltre alle amministrazioni previste dall'art. 242, comma 13 del decreto legislativo n. 152/2006, anche la struttura regionale competente in materia di rifiuti, coadiuvata dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA).

4. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti dal titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, tali interventi sono effettuati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati scelti attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce apposito fondo. Per il recupero delle somme relative all'onere sostenuto dalla Regione o dal comune per gli interventi citati, si applicano le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).».

Art. 6.

Modifica all'art. 40 della legge regionale n. 27/1998

1. Al comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 27/1998 e successive modifiche le parole: «di cui all'art. 17, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 17, comma 4,».

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 dicembre 2006

MARAZZO

07R0097

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 24.

Misure di razionalizzazione della spesa relativa al personale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni urgenti per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 10 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 34 del 20 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Razionalizzazione della spesa relativa al personale della Regione e degli enti da essa dipendenti al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

1. Il complesso della spesa relativa al personale della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è calcolato al netto della spesa attinente al personale trasferito dallo Stato per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate e i cui oneri finanziari sono carico dello Stato stesso.

2. Il complesso della spesa di cui al comma 1 è computato, relativamente alla parte eccedente i limiti previsti dalle norme statali citate dal medesimo comma, nel complesso della spesa corrente ai fini del rispetto dei limiti posti dall'art. 1, comma 139, della legge n. 266/2005.

3. La giunta regionale, tenuto conto dell'andamento della spesa corrente nell'esercizio finanziario in corso, adotta le misure necessarie a compensare l'eventuale eccedenza rispetto ai limiti di cui al comma 2.

4. Gli enti dipendenti dalla Regione sono tenuti al rispetto dei limiti posti dal citato art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005 e agli stessi, qualora ne sussista la necessità, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

Art. 2

Reclutamento di personale con qualifica dirigenziale presso la Regione e gli enti da essa dipendenti

1. Al fine del contenimento della spesa complessiva relativa al personale della Regione e degli enti da essa dipendenti, favorendo l'utilizzo di soggetti già formati e operanti all'interno dell'amministrazione regionale, il Consiglio e la Giunta, nonché i suddetti enti limitatamente ai profili professionali coincidenti con quelli regionali, sono tenuti in caso di nuove assunzioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine previsto dall'art. 48, comma 3, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a ricoprire prioritariamente le vacanze di organico dei ruoli della dirigenza mediante l'inquadramento degli idonei della graduatoria del corso-concorso di cui all'art. 65 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 15 dicembre 2006

MARRAZZO

07R0098

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 25.

Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 10 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 7, lettera i) dello Statuto, promuove la diffusione del gioco delle bocce nell'ambito dei centri sociali anziani gestiti dai comuni, quale attività funzionale all'aggregazione sociale e pertanto in grado di favorire una migliore qualità di vita degli anziani stessi.

Art. 2.

Contributi finanziari

1. La Regione concede ai comuni finanziamenti per:

a) la realizzazione, l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e informatico, il completamento e la manutenzione straordinaria degli impianti presenti nei centri sociali anziani;

b) la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e tornei a carattere sportivo e ricreativo aperti anche alle nuove generazioni.

2. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, i comuni, i municipi e i centri sociali anziani stipulano apposita convenzione con la Federazione Italiana Bocce (FIB), referente presso il CONI, nonché ente nazionale a finalità assistenziale e con gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.

3. I comuni ovvero i municipi presentano domanda per la concessione dei finanziamenti con le modalità indicate annualmente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

4. I finanziamenti sono ripartiti tra i comuni e i municipi nella misura e con le modalità stabilite da un apposito programma annuale deliberato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, e sono prioritariamente assegnati per gli interventi da realizzare in ambiti territoriali privi o particolarmente carenti di strutture di aggregazione sociale per anziani.

Art. 3.

Tornei

1. La Regione promuove, in collaborazione con la competente struttura territoriale della Federazione Italiana Bocce (FIB), lo svolgimento di un torneo regionale di bocce, da realizzarsi nelle strutture presenti sul territorio e nei centri sociali anziani dei comuni.

2. Il torneo, denominato «Coppa Lazio», è finanziato dalla Regione e si svolge annualmente con le modalità indicate con apposita deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

3. La Regione promuove con le competenti strutture territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, un torneo regionale amatoriale di bocce, rivolto ai tesserati della Federazione Italiana Bocce (FIB) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 dicembre 2006

MARRAZZO

07R0099

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 26.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2006)

(Omissis).

07R0100

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 27.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2006)

(Omissis).

07R0101

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 28.**Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2006)

(Omissis).

07R0102

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2006, n. 1.**Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6 di attuazione della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31, concernente l'istituzione del fascicolo del fabbricato.**

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 3 marzo 2006)

LA GIUNTA REGIONALE**HA ADOTTATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****EMANA**

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6

1. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi compresa, se del caso, la verifica dei requisiti geomorfologici dell'area di sedime e dell'area ad essa adiacente, nonché dell'incidenza sulla sicurezza statica della presenza di apparati aerei e radicali della vegetazione arbustiva e arborea.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2005

1. Al comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2005, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, di cui all'art. 2, commi 3 e 4.».

2. Il comma 2 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2005 è sostituito dal seguente: «2. La compilazione della parte prima è affidata ai proprietari con l'eventuale ausilio di un tecnico abilitato. La compilazione delle parti seconda, terza e quarta deve essere commissionata ad un tecnico abilitato iscritto all'ordine o collegio professionale ed in possesso delle competenze professionali previste dalla normativa vigente. Il tecnico al quale viene commissionata la compilazione delle parti seconda, terza e quarta del fascicolo, per specifiche tematiche connesse alla sicurezza degli edifici, deve possedere le competenze professionali specialistiche previste dalla normativa vigente. In mancanza, per le suddette problematiche, deve avvalersi della collaborazione specialistica di altri professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali in possesso di tali competenze professionali. I nominativi dei tecnici incaricati e dei tecnici specialisti che intervengono nella compilazione del fascicolo devono essere riportati nella lettera di incarico e nella parte quarta del fascicolo.».

3. Al comma 3, terzo periodo, dell'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2005, le parole «mettere a repentaglio» sono sostituite dalle seguenti: «minacciare concretamente».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 marzo 2006

MARRAZZO

07R0103

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n. 2.**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2003, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.**

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 2006)

LA GIUNTA REGIONALE**HA ADOTTATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****EMANA**

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 12 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 12, comma 1, del regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, le parole: «del Dipartimento Istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione regionale «Organizzazione e personale»».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 24 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. L'art. 24 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Istituzione ed organizzazione dell'area «Relazioni con l'Unione europea»). — 1. Per le finalità di cui all'art. 17, comma 1, lettera f), è istituita, in particolare, nell'ambito della direzione regionale «Attività della Presidenza», la struttura organizzativa esterna, a responsabilità dirigenziale, denominata area «Relazioni con l'Unione europea» per la cura degli interessi della Regione Lazio in sede comunitaria, le cui funzioni specifiche sono definite nell'allegato «D».

2. La struttura organizzativa esterna di cui al presente articolo è dotata di autonomia nella gestione dei servizi di competenza o delegati oltre che della funzione di rappresentanza istituzionale sul territorio ed opera nell'ambito di una funzione di raccordo di carattere specialistico-professionale esercitata dai dipartimenti e dalle direzioni regionali competenti per materia.

3. Il contingente di personale e l'organizzazione dell'area «Relazioni con l'Unione europea» sono stabiliti dal direttore della direzione regionale «Attività della presidenza». L'individuazione e l'assegnazione del personale, in possesso di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, è effettuata dal suddetto direttore, sentito il direttore della direzione regionale «Organizzazione e personale», sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata. Al personale assegnato all'area «Relazioni con l'Unione europea», che presta servizio presso la sede di Bruxelles, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 334 e 335.».

Art. 3.

Modifica all'art. 87 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 87, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002, nel primo e nel secondo periodo, le parole «Attività della presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Territorio e urbanistica».

Art. 4.

Modifiche all'art. 88 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 88, comma 1:

a) le parole: «comma 3,» sono soppresse;

b) le parole «Attività della presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Territorio e urbanistica».

Art. 5.

Modifica all'art. 316 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'art. 316 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: «del trattamento di quiescenza e di previdenza e» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'allegato A al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'allegato A al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito delle strutture del Segretariato generale, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. La struttura «Segreteria della Giunta», con le relative competenze, è sostituita, dalla seguente: «Segretario della Giunta assicura il regolare funzionamento della Giunta e gli adempimenti conseguenti alle relative sedute, mediante, in particolare, l'assistenza documentale, il riscontro degli schemi di deliberazioni e dell'autenticità degli allegati, la predisposizione dell'ordine del giorno, la verbalizzazione dei lavori nonché la diramazione degli atti adottati.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretario della Giunta si avvale di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dal Segretario generale nell'ambito del proprio contingente.

Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, il Segretario della Giunta si avvale di un'apposita struttura istituita all'interno della direzione regionale «Attività della Presidenza», il cui dirigente svolge anche i compiti di Vice Segretario della Giunta definiti con deliberazione della Giunta stessa.».

3. Dopo la struttura «Comunicazioni e relazioni esterne» è inserita la seguente struttura con le relative competenze: «Grandi eventi e pubbliche relazioni del Presidente, cura, d'intesa con la segreteria particolare del Presidente, l'organizzazione degli eventi ai quali partecipa il Presidente stesso, assicurando il corretto coinvolgimento delle figure istituzionali interne ed esterne interessate; coordina le attività relative alle relazioni pubbliche del Presidente.

Si raccorda, ai fini del supporto tecnico amministrativo, con l'apposita struttura istituita all'interno della direzione regionale «Attività della presidenza».

4. La denominazione della struttura «Piani e progetti speciali e grandi eventi - Comitato per la programmazione», è sostituita dalla seguente: «Piani e progetti speciali - Comitato per la programmazione».

5. Dopo la struttura «Politiche in favore dei giovani» è aggiunta la seguente struttura con le relative competenze: «Internal auditing costituisce una funzione indipendente con compiti di verifica generale delle procedure e dei contenuti delle attività delle strutture della Giunta e degli enti dipendenti.

In particolare effettua la supervisione del sistema dei controlli e la valutazione in ordine:

a) all'affidabilità e all'integrità delle informazioni di carattere finanziario e gestionale, nonché degli strumenti utilizzati per identificare, classificare e riportare i dati informativi;

b) all'evidenza di eventuali scostamenti dei dati finanziari rispetto alle previsioni di bilancio e alle relative motivazioni;

c) alle modalità stabilite al fine di garantire ottemperanza a politiche, programmi, procedure e normative;

d) all'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi gestionali rispetto all'economia di impiego delle risorse e all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa;

e) ai sistemi o specifici programmi di verifica della rispondenza dei risultati operativi con gli obiettivi prefissati.

Suggerisce iniziative di miglioramento dei processi esaminati nonché tempi e modalità per la correzione delle anomalie.

Per lo svolgimento dei propri compiti la struttura si avvale di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dal Segretario generale nell'ambito del proprio contingente di personale.».

Art. 7.

Modifiche all'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Nelle competenze della direzione regionale «Attività della presidenza»:

a) al primo periodo, le parole: «allo svolgimento delle conferenze di servizi e accordi di programma di competenza della presidenza,» sono soppresse;

b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in raccordo con la struttura di diretta collaborazione «Grandi eventi e relazioni pubbliche del Presidente» istituita nell'ambito del suddetto Segretariato»;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Svolge attività di supporto tecnico amministrativo alla struttura «Segretario della Giunta» istituita nell'ambito del Segretariato generale»;

d) i periodi compresi tra le parole: «Svolge attività di programmazione» e le parole: «agli stati di emergenza» sono soppressi.

3. Nelle competenze della direzione regionale «Istituzionale ed enti locali - Sicurezza», al primo periodo, le parole: «e con gli enti assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «con gli enti assistenziali e con gli ordini e i collegi professionali».

4. Le competenze della direzione regionale «Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «Provvede all'applicazione della normativa statale e regionale nonché delle direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori.

Svolge attività di programmazione e coordinamento dei processi di semplificazione amministrativa finalizzati al miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Provvede alla pianificazione dello sviluppo del sistema informativo regionale (SIR) attraverso l'impiego di misure tecnologiche innovative.

Cura l'attuazione dei progetti di E-government regionale e di sviluppo della Società dell'Informazione.

Provvede alla rilevazione e alla pianificazione dei fabbisogni infrastrutturali di rete. Provvede alla gestione del sistema statistico regionale, rapportandosi con i competenti organismi internazionali, nazionali e locali. Provvede a redigere il piano statistico regionale e a diffondere e pubblicare i dati statistici. Fornisce consulenza statistica alle strutture regionali, agli enti dipendenti e agli enti locali della Regione.».

5. Nelle competenze della direzione regionale «Territorio e urbanistica» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gestisce le attività connesse alle conferenze di servizi preordinate alla conclusione di accordi di programma.».

Art. 8.

*Modifica all'allegato D
al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni*

1. All'allegato «D» al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, il paragrafo *B* è soppresso.

Art. 9.

*Modifiche all'allegato BB
al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni*

1. All'allegato *BB* al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nella tabella relativa alla determinazione del trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il «Responsabile dell'ufficio comunicazione», sono inseriti, con lo stesso trattamento economico, i seguenti: «Responsabile della struttura grandi eventi e relazioni pubbliche del Presidente» e «Responsabile della struttura Internal Auditing»;

b) le parole «Responsabile della struttura piani e progetti speciali e grandi eventi - Comitato per la programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «Responsabile della struttura Piani e progetti speciali - Comitato per la programmazione».

Art. 10

*Ulteriori modifiche
al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni*

1. Nel testo del regolamento regionale n. 1/2002 e nei relativi allegati tutti i riferimenti alle direzioni regionali preesistenti al riassetto complessivo delle direzioni stesse operato dal regolamento regionale 6 settembre 2005, n. 18 sono sostituiti con i riferimenti alle attuali direzioni regionali, competenti nella materia interessata, individuate nell'art. 20 e nell'allegato *B* del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.

Art. 11.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 25 e 389 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Il personale delle ex aree territoriali polifunzionali rimane a disposizione della direzione regionale «Affari istituzionali ed enti locali - Sicurezza» nelle more della definitiva assegnazione a nuove strutture o a quelle già esistenti.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 marzo 2006

MARRAZZO

07R0104

REGOLAMENTO REGIONALE 26 aprile 2006, n. 3.

**Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7
(Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).**

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 6 del regolamento regionale 15 aprile 2005, n. 7

1. Al comma 1 dell'art. 6 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 «Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) le parole: «ma non vincolanti» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche dell'art. 20 del regolamento regionale n. 7/2005

1. Il comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 7/2005, è sostituito dal seguente:

«1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:

a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduto a sterzo in qualsiasi periodo dell'anno;

b) per i ceduti coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo;

c) per i ceduti coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50% al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato.».

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1. *bis*. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduto, nonché i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.».

Art. 3

Modifica all'art. 39 del regolamento regionale n. 7/2005

1. Al comma 1 dell'art. 39 del regolamento regionale n. 7/2005, le parole: «ad eccezione del periodo a rischio di incendi boschivi, qualora debbano usarsi stramenti alimentati da motore a scoppio» sono soppresse.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 26 aprile 2006

MARRAZZO

07R0105

REGOLAMENTO REGIONALE 28 giugno 2006, n. 4.

Disciplina del processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 30 giugno 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3-bis, comma 4, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, inserito dall'art. 44 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, disciplina il processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione quale strumento idoneo a garantire il miglioramento della qualità delle decisioni stesse nonché il più elevato grado di coinvolgimento degli enti, delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini, con caratteri di diffusione, continuità e strutturazione.

2. La partecipazione di cui al presente regolamento integra il procedimento di formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria, nel rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza del procedimento stesso e fermi restando le sedi istituzionali di raccordo e di consultazione con le autonomie locali e con le forze economico-sociali previste dalla normativa vigente e gli atti d'intesa sulla concertazione.

3. In conformità a quanto previsto dal suddetto art. 3-bis, comma 4, della legge regionale n. 25/2001, la disciplina contenuta nel presente regolamento ha natura sperimentale ed è sottoposta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 8 al fine dell'adeguamento e dell'ulteriore implementazione del processo di partecipazione, sulla base delle risultanze della prima fase di applicazione e dell'esito del confronto con i soggetti coinvolti nel processo stesso.

Art. 2.

Soggetti coinvolti

1. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche economico-finanziarie e di bilancio della Regione purché:

a) relativamente alle persone fisiche, siano residenti o operanti con continuità, per motivi di lavoro o di studio, sul territorio regionale e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) relativamente agli enti pubblici e privati, comunque costituiti, sia riconosciuti come persone giuridiche sia di fatto, abbiano sede legale od operativa nel Lazio.

2. Sono, in particolare, coinvolti nel processo di partecipazione tutti gli enti locali della Regione, con specifico riguardo al ruolo delle assemblee elettive, i cui contributi sono adeguatamente valorizzati nell'ambito delle pratiche attivate.

Art. 3.

Atti sottoposti al processo di partecipazione

1. Sono sottoposti al processo di partecipazione:

a) la proposta di documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR);

b) la proposta di bilancio annuale di previsione regionale;

c) le proposte relative a ulteriori strumenti finanziari indicati dalla giunta regionale.

2. Qualora gli strumenti di cui al comma 1, lettera c), rientrino nelle competenze della giunta regionale, è sottoposto al processo di partecipazione uno schema preliminare di atto adottato dalla giunta stessa.

Art. 4.

Criteri organizzativi per lo svolgimento del processo di partecipazione

1. L'assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, di seguito denominato assessorato competente, è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, e nel suo ambito sono individuate, ai sensi della normativa vigente, strutture e formule organizzative idonee ad assicurare lo svolgimento del processo in collaborazione tra le strutture stesse nonché in raccordo con le strutture regionali competenti per materia appositamente indicate dal rispettivo direttore regionale.

2. Presso l'assessorato competente è istituito il «Tavolo interistituzionale per la partecipazione in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio», con il compito di indirizzare, armonizzare e coordinare le pratiche di partecipazione sul territorio regionale. La composizione e le modalità di svolgimento dei compiti del suddetto tavolo sono stabilite con deliberazione della giunta regionale e l'attività dei componenti è resa a titolo gratuito.

Art. 5.

Informazione e comunicazione

1. L'informazione costituisce il primo livello del processo di partecipazione e la relativa attività, di durata non inferiore a trenta giorni consecutivi, è avviata, entro i quindici giorni successivi all'adozione da parte della giunta regionale delle proposte o degli schemi degli atti individuati dall'art. 3.

2. L'informazione è avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico su almeno tre quotidiani a diffusione regionale nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet della Regione.

3. L'avviso pubblico di cui al comma 2 contiene:

a) l'indicazione delle attività di partecipazione, delle relative modalità di svolgimento e della data di conclusione;

b) l'indicazione delle strutture regionali presso le quali consultare l'atto sottoposto alla partecipazione e ogni altro documento connesso ovvero ottenerne copia gratuita nei limiti della disponibilità della documentazione all'uopo predisposta, nonché acquisire il modulo per l'espressione del contributo;

c) le modalità per la compilazione del modulo e per la presentazione del contributo;

d) l'indirizzo delle pagine del sito internet regionale dedicate al processo di partecipazione;

e) le modalità per contribuire volontariamente alla costituzione di liste d'indirizzi gestite dalla Regione.

4. L'atto sottoposto al processo di partecipazione è trasmesso agli enti locali con l'invito a porlo in visione agli abitanti del relativo territorio, attraverso le strutture e le modalità dagli stessi individuate.

5. La sezione del sito internet regionale dedicata al processo di partecipazione, dove tutte le informazioni sono mantenute per almeno trenta giorni consecutivi dalla data di avvio della fase informativa, contiene la versione integrale dell'atto sottoposto alla partecipazione e può contenere anche idonei strumenti che ne facilitino la lettura e la comprensione. La sezione contiene, inoltre, il programma degli incontri pubblici previsti, i resoconti di tutti gli incontri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per porre quesiti specifici ed ogni altra informazione che possa permettere la più ampia conoscenza sia degli atti che delle relative modalità partecipative. Il sito può altresì ospitare forum telematici, attraverso i quali i cittadini possono dialogare pubblicamente e direttamente con l'amministrazione regionale.

6. L'informazione può essere diffusa, altresì, mediante il ricorso ad ulteriori modalità comunicative, quali manifesti, televideo, comunicati, conferenze stampa nonché con iniziative di animazione sul territorio. Per la diffusione dell'informazione può essere sperimentato anche l'utilizzo di mezzi innovativi, quali e-mail e SMS avvalendosi delle liste d'indirizzi di cui al comma 3, lettera e).

Art. 6.

Consultazione

1. La consultazione costituisce il secondo livello del processo di partecipazione. Entro trenta giorni dalla data di avvio dell'informazione, o nel termine diverso stabilito nel relativo avviso pubblico, ogni soggetto interessato può far pervenire all'assessorato regionale competente il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e di proposte, redatto sull'apposito modulo e presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso.

2. Nel caso di presentazione del contributo tramite consegna alla Regione o invio per posta o telefax, il modulo, compilato su copia cartacea, contiene:

a) relativamente alle persone fisiche, i dati, compresi di codice fiscale, che permettono di identificare il soggetto che presenta il contributo, nonché la firma del soggetto stesso;

b) relativamente agli enti pubblici e privati, i dati identificativi dell'ente che presenta il contributo e del relativo rappresentante legale e la firma di quest'ultimo nonché le ulteriori informazioni richieste per caratterizzare l'ente stesso.

3. Nel caso di presentazione del contributo tramite via telematica, sul sito internet della Regione è istituita, per le esigenze di ricezione, un'apposita sezione che consente la registrazione del soggetto o dell'ente, la successiva compilazione del modulo predisposto e l'accettazione del modulo compilato. I dati richiesti per la registrazione sono quelli previsti dal comma 2, integrati dall'indicazione del numero del documento identificativo del soggetto o del legale rappresentante dell'ente che presenta il contributo.

4. Gli enti locali possono far pervenire il loro contributo espresso dai sindaci, dai presidenti e dai consigli degli enti territoriali ovvero da analoghi organi rappresentativi degli altri enti locali.

5. Ogni soggetto o ente interessato, in relazione a ciascun atto sottoposto al processo di partecipazione, può, in ogni caso, presentare un solo contributo, anche articolato in più osservazioni e proposte. Nell'avviso pubblico è indicato il numero massimo di osservazioni e proposte che possono essere presentate e considerate nella redazione del documento della partecipazione di cui all'art. 7. I soggetti o gli enti che intervengono nei *forum* telematici di cui all'art. 5, comma 5, possono presentare il loro contributo anche sotto forma di proposta di modifica al testo dell'atto sottoposto al processo di partecipazione ovvero di adesione a contributi presentati da altri soggetti già intervenuti nei *forum* stessi.

6. Entro i termini indicati al comma 1, possono essere svolti più incontri pubblici, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei soggetti e degli enti di volta in volta interessati. Gli incontri pubblici possono avere carattere territoriale, qualora finalizzati a raccogliere indicazioni e suggerimenti da parte di uno specifico ambito territoriale, o settoriale, qualora finalizzati a raccogliere indicazioni e suggerimenti in merito a specifici ambiti tematici. L'organizzazione degli incontri pubblici deve, comunque, comprendere almeno un incontro pubblico nell'ambito territoriale di ognuna delle cinque province e garantire un'equilibrata presenza sul territorio, che tenga conto della popolazione residente, delle distanze e dell'accessibilità dei vari luoghi individuati. Gli incontri pubblici, costituiscono la sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione, della raccolta di contributi, sia attraverso l'intervento diretto nell'incontro stesso, sia attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti.

7. Nell'organizzazione degli incontri pubblici sono coinvolti gli enti locali nel cui ambito territoriale si svolgono gli incontri stessi. Il programma degli incontri pubblici, predisposto dall'assessorato competente, è comunicato tempestivamente alla Presidenza del Consiglio regionale e alla presidenza della commissione consiliare competente, anche al fine di assicurare la presenza dei consiglieri regionali agli incontri stessi, nonché agli enti locali interessati. Degli incontri pubblici è data, altresì, ampia informazione, con almeno sette giorni di preavviso, attraverso il sito internet della Regione e attraverso le ulteriori forme ritenute più opportune.

Art. 7.

Documento della partecipazione

1. I contributi, con esclusione di quelli che risultino in contrasto con la disciplina del presente regolamento e con le norme vigenti o il cui contenuto sia offensivo o non pertinente con l'atto sottoposto al processo di partecipazione, sono ordinati e rappresentati in un documento denominato «Documento della partecipazione». Tenuto conto che la presentazione dei contributi per via telematica ai sensi dell'art. 6, comma 3, o attraverso i *forum* telematici di cui all'art. 5, comma 5, è attivata a scopo di prima sperimentazione, i contributi stessi costituiscono oggetto di specifica considerazione nel suddetto documento. Il testo del documento della partecipazione nonché il testo integrale dei contributi sono inseriti e resi consultabili nel sito internet della Regione.

2. Il documento della partecipazione, predisposto dall'assessorato regionale competente nei quindici giorni successivi alla conclusione della fase di consultazione, è illustrato alla giunta regionale e trasmesso:

a) alla commissione consiliare competente e al consiglio regionale, qualora sia riferito alle proposte di atti di cui all'art. 3, comma 1;

b) alla commissione consiliare competente, qualora sia riferito agli schemi di cui all'art. 3, comma 2, e per l'adozione dei relativi atti sia previsto il preventivo parere della commissione stessa.

3. La giunta regionale, in base alle risultanze del documento della partecipazione, può apportare agli atti sottoposti al processo di partecipazione le modifiche finalizzate all'accoglimento delle osservazioni o delle proposte emerse dal processo stesso.

Art. 8.

Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio costituisce il terzo livello del processo di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tale fine, l'amministrazione regionale favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter sono resi disponibili attraverso il sito internet della Regione.

2. Attraverso il monitoraggio si procede, altresì, ogni dodici mesi, alla valutazione delle pratiche attivate, sulla cui base sono redatti rapporti periodici e predisposti tutti gli strumenti volti all'adeguamento e all'ulteriore implementazione del processo di partecipazione, in considerazione della natura sperimentale della relativa disciplina.

Art. 9.

Responsabilità e protezione dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per l'identificazione dei soggetti interessati e per l'assunzione da parte degli stessi delle responsabilità previste dalla normativa vigente in ordine alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni espresse.

2. Nelle diverse pratiche di partecipazione disciplinate dal presente regolamento deve essere prodotta e resa consultabile una dichiarazione che indichi il rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e precisi le modalità in cui i dati personali vengono utilizzati.

3. I contributi acquisiti nell'ambito del processo di partecipazione sono resi pubblici con il nome del soggetto o con la denominazione dell'ente che li ha presentati, previo consenso dell'interessato espresso con modalità individuate dalla Regione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 giugno 2006

MARRAZZO

07R0106

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 2006, n. 5.

Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 26 del 20 settembre 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 (istituzione di distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità), disciplina:

a) le procedure per l'individuazione, l'adeguamento e la soppressione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, di seguito denominati distretti;

b) i requisiti, la forma e le funzioni del soggetto gestore;

c) i criteri e le modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di distretto nonché per il loro aggiornamento;

d) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti nonché i criteri di valutazione degli stessi;

e) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale nonché le modalità di concessione ed erogazione in riferimento ai vari tipi di intervento;

f) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;

g) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli da parte dell'amministrazione regionale sui distretti e sullo stato di attuazione dei relativi progetti di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 2.

Procedure per l'individuazione dei distretti. Comitato promotore

1. I distretti sono individuati sulla base di un'attività di ricerca ed identificazione di aree in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 1/2006, tenendo conto della zonizzazione allegata al programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (PSR) ed utilizzando anche strumenti di elaborazione statistica.

2. I distretti possono, altresì, essere individuati sulla base di proposte documentate e motivate presentate, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, da enti ed organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico locale.

3. La giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 1/2006, individua i distretti con propria deliberazione, previo confronto con le province, gli altri enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali ed altre strutture di sviluppo locale. Alla deliberazione sono allegate:

a) una relazione tecnica, che illustra le attività di ricerca ed identificazione delle aree;

b) le cartografie in cui sono rappresentati i confini dei distretti.

4. Con la deliberazione di individuazione di ciascun distretto può essere disposto, qualora se ne ravvisi l'esigenza, che venga costituito un comitato, denominato comitato promotore, con l'incarico di promuovere e coordinare, nel periodo intercorrente tra l'adozione della citata deliberazione e la costituzione del soggetto gestore ai sensi dell'art. 7, le azioni degli enti ed organismi indicati al comma 3, interessati all'elaborazione del piano di distretto di cui all'art. 4. Il comitato promotore può anche assumere la forma di associazione temporanea tra i suddetti enti ed organismi e le imprese interessate.

5. La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 3.

Adeguamento o soppressione dei distretti

1. La giunta regionale, previo confronto con gli enti e gli organismi indicati all'art. 2, comma 3, può adeguare, con propria deliberazione, gli ambiti territoriali dei distretti o sopprimere i distretti stessi, tenendo conto anche di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.

2. La deliberazione di adeguamento o soppressione dei distretti è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 4.

Criteri e modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano di distretto

1. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere finanziato anche per stralci annuali.

2. Il piano di distretto è elaborato dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura con la partecipazione degli enti e gli organismi indicati all'art. 2, comma 3, i quali possono, altresì, sottoporre alla Regione, anche per il tramite del comitato promotore, se costituito, uno schema di piano.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 1/2006, adotta il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un'apposita commissione di valutazione coordinata dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura e composta da rappresentanti delle direzioni di volta in volta interessate.

4. Il piano di distretto, in particolare, contiene:

a) la descrizione del partenariato attivato;

b) la forma del soggetto gestore, l'indicazione dei soggetti, pubblici e privati, che lo compongono e le funzioni svolte dallo stesso, nel rispetto degli articoli 7 e 8, nonché la composizione del comitato di distretto di cui all'art. 9;

c) una dettagliata relazione concernente:

1) la situazione esistente e le prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;

2) la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione dei comuni e dei loro confini amministrativi;

3) l'analisi del territorio, da cui emergano i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio;

4) la descrizione degli elementi che caratterizzano il distretto come rurale o agroalimentare di qualità, in base ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 1/2006 ed in coerenza con le analisi e le strategie del PSR;

d) la rappresentazione della strategia perseguita con:

1) l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;

2) l'illustrazione della coerenza degli obiettivi e delle azioni individuati in relazione agli ambiti di programmazione del PSR e alla integrazione degli stessi con le altre politiche di sviluppo insistenti sul territorio del distretto;

3) la descrizione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle azioni individuate;

e) le risorse suddivise tra gli obiettivi e le azioni del piano, con l'indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, distinguendo:

1) le risorse gravanti sullo stanziamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2006 e la relativa destinazione nel rispetto di quanto disposto nell'art. 10;

2) le risorse che si intende reperire attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento a quelle in materia di sviluppo rurale e di coesione e sviluppo locale;

3) le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

5. La deliberazione di adozione del piano di distretto è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

6. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità del piano di distretto sono avviate le procedure per l'elaborazione e l'adozione del nuovo piano, secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Aggiornamento del piano di distretto

1. Nel corso del triennio di validità del piano di distretto, la giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 1/2006, può aggiornare il piano stesso, anche su proposta del soggetto gestore di cui all'art. 7, sulla base di un'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico.

2. Il piano di distretto è aggiornato con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 6.

Attuazione del piano di distretto

1. Il piano di distretto è attuato mediante le seguenti tipologie di progetti:

a) progetti di sviluppo finanziabili, in tutto o in parte, con le risorse gravanti sullo stanziamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2006, i quali si distinguono in:

1) progetti realizzati direttamente dal soggetto gestore;

2) progetti coordinati dal soggetto gestore e realizzati da terzi individuati secondo procedure concorsuali ad evidenza pubblica, ovvero attraverso strumenti di programmazione negoziata;

b) progetti finanziabili con le risorse reperite attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale ovvero con le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

Art. 7.

Soggetto gestore

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio della deliberazione di adozione del piano di distretto, il comitato promotore, se costituito, ovvero le province, gli altri enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto, promuovono la costituzione del soggetto gestore, nella forma di una società per azioni, anche consortile, denominata società di distretto, di cui fanno parte soggetti pubblici e/o privati.

2. Qualora il piano di distretto interessi aree in cui insistono altri strumenti per la promozione dello sviluppo locale, quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, i soggetti gestori di tali strumenti fanno parte della società di distretto, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 2.

Art. 8.

Funzioni del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore cura l'attuazione del piano di distretto assicurando rapporti di sinergia e collaborazione con il comitato di distretto di cui all'art. 9 e, in particolare:

a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;

b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;

c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;

d) propone l'aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato di distretto di cui all'art. 9;

e) raccoglie ed elabora i dati relativi all'attuazione del piano di distretto e li trasmette, con cadenza almeno semestrale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art. 14;

f) gestisce le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano di distretto e presenta, semestralmente, alla giunta regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attività del distretto ed, in particolare:

1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di distretto;

2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;

3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l'indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.

Art. 9.

Comitato di distretto

1. Al fine di assicurare, nella gestione del distretto, unicità d'intenti e coordinamento dei poteri e delle rappresentanze locali, nonché il necessario flusso di informazione, è costituito un comitato di distretto, con finalità consultive e di indirizzo. Del comitato di distretto fanno parte i rappresentanti dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura ed i rappresentanti degli enti ed organismi indicati all'art. 2, comma 3.

2. Qualora della società di distretto facciano parte esclusivamente soggetti privati, le comunità montane di cui all'art. 7, comma 2, partecipano al comitato.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

Art. 10.

Forme, misura e cumulabilità dei finanziamenti dei progetti di sviluppo

1. In relazione agli obiettivi individuati dal piano di distretto e alla realizzazione dei singoli progetti di sviluppo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), la Regione concede finanziamenti nei limiti delle risorse disponibili nello stanziamento di cui all'art. 9 della legge regionale 1/2006 e nel rispetto delle forme e delle percentuali massime di aiuto, previste dal PSR e dal regime degli aiuti di stato aggiuntivi a questo collegati.

2. Per i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), le spese ammissibili sono quelle relative a:

a) attività di animazione finalizzate alla progettazione, al finanziamento ed alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 6, in coerenza con le linee strategiche del PSR;

b) marketing territoriale e/o di filiera;

c) promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti regionali di qualità con priorità verso i prodotti a marchio U.E.;

d) funzionamento e gestione del distretto;

e) infrastrutture per la produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, con priorità a progetti integrati interaziendali finalizzati all'aumento della competitività;

- f) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature ad alto contenuto innovativo;
- g) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- h) diversificazione delle attività agricole con priorità allo sviluppo di filiere agroenergetiche integrate;
- i) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processo;
- l) implementazione dei sistemi di qualità interaziendali con priorità per quelli riconosciuti a livello comunitario;
- m) programmi informatici legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- n) infrastrutture rurali di interesse interaziendale.
3. Le spese di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono finanziabili fino al 100% delle spese ammesse.
4. Le spese di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n), sono finanziabili fino al 40% delle spese ammesse.
5. Le spese di cui al comma 2, lettera d), sono finanziabili, per i primi tre anni di attività di ciascun distretto, fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ogni anno.
6. La cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche non può in ogni caso superare il limite delle percentuali massime di cui al comma 1.

Art. 11.

Criteri e modalità per la valutazione e la presentazione dei progetti di sviluppo

1. Il soggetto gestore elabora ovvero istruisce e verifica la compatibilità dei progetti di sviluppo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), con gli obiettivi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge regionale n. 1/2006 e li valuta sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- a) livello d'integrazione settoriale, di filiera e/o territoriale del progetto;
- b) consolidamento delle filiere;
- c) rafforzamento della qualità e valorizzazione dei prodotti e/o delle filiere;
- d) incremento e stabilità occupazionale;
- e) utilizzazione e diffusione, anche attraverso azioni di formazione, di nuovi know-how e nuove tecnologie per aumentare la competitività delle imprese, dei prodotti e dei servizi nel territorio dei distretti;
- f) programmi di ricerca;
- g) sviluppo dell'imprenditoria femminile e delle pari opportunità;
- h) sviluppo dell'imprenditoria giovanile;
- i) integrazione con altri settori produttivi;
- l) promozione e marketing territoriale;
- m) valorizzazione ed interventi per il recupero, la tutela e la fruibilità dell'ambiente;
- n) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo;
- o) partecipazione dei privati all'investimento;
- p) effettiva cantierabilità dei progetti;
- q) ristrutturazione e messa a norma di edifici di proprietà pubblica che privilegino interventi per l'efficienza e il risparmio energetico e l'ecocompatibilità.
2. I progetti di sviluppo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), n. 1, elaborati dal soggetto gestore vengono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di agricoltura per il provvedimento di concessione del relativo finanziamento.
3. Ai fini dell'istruttoria dei progetti di sviluppo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), n. 2, il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla ricezione dei progetti stessi, provvede a formulare una graduatoria in cui sono inseriti:
- a) i progetti finanziabili con l'indicazione dell'ammontare del finanziamento;
- b) i progetti accoglibili ma non finanziabili per carenza delle risorse destinate nel piano di distretto;
- c) i progetti esclusi con l'indicazione delle motivazioni.
4. La graduatoria di cui al comma 3, con allegati i progetti elencati, è trasmessa alla direzione regionale competente in materia di agricoltura per il provvedimento di concessione dei relativi finanziamenti.

Art. 12.

Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta il provvedimento di concessione dei finanziamenti relativi ai progetti trasmessi dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 11.
2. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai progetti di cui all'art. 11, comma 2, al soggetto gestore è effettuata dalla Regione entro trenta giorni dalla concessione con le seguenti modalità:
- a) acconto del 30% delle spese ammesse a finanziamento, previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'acconto;
- b) ulteriore acconto del 30%, previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori in cui si rendiconti la realizzazione di almeno la metà del progetto ammesso a finanziamento;
- c) saldo, previa presentazione della rendicontazione finale attinente alla realizzazione del progetto ammesso a finanziamento.
3. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai progetti di cui all'art. 11, comma 3, ai beneficiari finali è effettuata, per conto della Regione, dal soggetto gestore, con le modalità previste dal comma 2.

Art. 13.

Avviamento dei distretti

1. Nella fase di avvio di ciascun distretto, l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) può sostenere ed eventualmente realizzare attività di animazione e progettazione in coerenza con i piani di distretto e di concerto con il soggetto gestore.
2. Le spese relative alle attività di cui al comma 1 sono sostenute dall'Agenzia con proprie risorse finanziarie.

Art. 14.

Monitoraggio e controllo

1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), effettua il monitoraggio sull'attività del distretto rilevando, periodicamente, in particolare:
- a) ogni problematica emersa nell'attuazione del piano;
- b) i progetti di sviluppo finanziati e realizzati nonché la rendicontazione delle somme erogate.

Art. 15.

Revoca dei finanziamenti

1. Rispetto ai progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), la direzione regionale competente in materia di agricoltura revoca la concessione dei finanziamenti quando:
- a) il progetto realizzato è difforme da quello ammesso a finanziamento e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata;
- b) l'ente o il soggetto beneficiario cessa la propria attività;
- c) l'impresa fallisce, è posta in liquidazione coatta amministrativa o è assoggettata ad altra procedura concorsuale.
2. Nei casi di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede al recupero delle somme eventualmente erogate a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.
- Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 6 settembre 2006

MARRAZZO

07R0107

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 1.****Proroga dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 16 febbraio 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Proroga dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale*

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale) si intendono prorogate sino a tutto l'anno 2007.

Art. 2.*Norma finanziaria*

1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565: «Interventi per l'istituzione di tariffe speciali e concessioni di agevolazioni sui servizi di linea di trasporto pubblico» dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.

2. La ripartizione della somma di cui al comma 1 avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani, così come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23 novembre 1998, sono maggiorate del 50%.

Art. 3.*Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2007)*

1. All'allegato 1 (Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009

della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2007), il rifinanziamento concernente la legge regionale n. 114/1998 relativo al capitolo di spesa 181565 UPB 0601003 è sostituito nei seguenti termini:

Legge regionale			Oggetto	Capitolo	UPB
n.	Anno	Articolo	Disposizioni in materia delibera circolazione sul trasporto pubblico locale	181565	06.01.003
44	2005				

Art. 4.*Modifica art. 85 della legge regionale n. 15/2004*

1. Al comma 2 dell'art. 85 della legge regionale n. 15/2004 come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 32/2004 e dall'art. 49 della legge regionale n. 41/2004 è sostituito integralmente dall'art. 256 della legge regionale n. 6/2005 come modificato dalla legge regionale n. 41/2006 relativo a: «Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti» al primo rigo le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «al 31 dicembre 2006».

Art. 5.*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 9 agosto 1999, n. 59: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: Norme per il trasporto pubblico locale.*

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 59/1999 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 152/1998 avente per oggetto: Norme per il trasporto pubblico locale) le parole «ed il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti parole «e il termine indicato al primo comma del presente articolo».

Art. 6.*Modifica alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 62: Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali*

1. All'art. 27 della legge regionale n. 62/1983 le parole «trattasi di servizio di interesse esclusivamente locale e/o con funzione di adduzione del traffico di linea di più vasto interesse» sono soppresse.

Art. 7.*Entrata in vigore*1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 58/3 del 30 gennaio 2007, ha approvato la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 gennaio 2007

OTTAVIANO DEL TURCO**07R0165**AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 4 2 1 *

€ 2,00